



**CONFINDUSTRIA
Bulgaria**

STATUTO DI CONFINDUSTRIA BULGARIA

CAPITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E MEZZI PER REALIZZARLI.

Articolo 1
Costituzione

1.1. CONFINDUSTRIA BULGARIA, la cui attività e' regolata dal presente statuto, è una organizzazione apolitica, senza fini di lucro, che si propone di promuovere i rapporti di cooperazione economica tra l'Italia e la Bulgaria, stimolando ed assistendo la presenza, gli interessi e le attività economiche e commerciali italiane in Bulgaria, nonché agevolando i contatti tra gli imprenditori ed operatori economici italiani e le Autorità italiane e bulgare.

1.2. CONFINDUSTRIA BULGARIA viene costituita ai sensi dell'art. 19 e successivi della Legge per le persone giuridiche senza fine di lucro.

1.3. CONFINDUSTRIA BULGARIA agisce e opera nelle proprie attività in qualità di socio aggregato della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), come deliberato dalla Giunta di Confindustria in data 25 Marzo 2010.

1.4 CONFINDUSTRIA BULGARIA riconosce nell'Ambasciatore d'Italia in Bulgaria il proprio referente istituzionale e persegue i propri obiettivi in sintonia e collaborazione con l'azione dell'Ambasciata.

1.5. CONFINDUSTRIA BULGARIA adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

1.6. Il logo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sarà formato dal logo di Confindustria e dall'indicazione del nome di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Articolo 2
Denominazione

2.1. La denominazione ufficiale di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** è: Confindustria Bulgaria.

2.2. La denominazione, la sede e l'indirizzo sociale, nonché i dati di registrazione, incluso il numero BULSTAT dovranno essere presenti in tutti i documenti ufficiali e nella corrispondenza, rilasciati in nome di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** o in nome dei suoi organi di amministrazione.

Articolo 3
Sede

3.1. La sede di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** viene stabilita in Sofia (Bulgaria).

3.2. L'indirizzo sociale di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sarà a Sofia, viale Dragan Tsankov 36, Interpred.

3.3. L'indirizzo sociale di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** può essere cambiato con delibera dell'Assemblea Generale.

Articolo 4
Personalità giuridica

4.1. CONFINDUSTRIA BULGARIA è una persona giuridica senza fine di lucro che svolge la propria attività in interesse privato, ad esclusivo beneficio degli Associati, iscritta nel Registro delle persone giuridiche senza fini di lucro, presso il tribunale regionale di Sofia.

Articolo 5 Indipendenza

5.1. CONFINDUSTRIA BULGARIA è indipendente da ogni ente statale, organizzazione o partito politico.

5.2. CONFINDUSTRIA BULGARIA svolgerà la propria attività sulla base dei principi di pieno rispetto dell'ordinamento giuridico bulgaro, nonché delle rispettive competenze delle istituzioni dello Stato bulgaro e dei soci che compongono **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Articolo 6 Durata

6.1. CONFINDUSTRIA BULGARIA si costituisce per un periodo illimitato.

Articolo 7 Scopi e obiettivi

7.1 CONFINDUSTRIA BULGARIA ha lo scopo e l'obiettivo di provvedere alla tutela degli interessi degli Associati effettivi (d'ora in poi le "Associate" o gli "Associati" o i "Soci") e di assisterli in tutti i problemi che direttamente od indirettamente li riguardano.

7.2. A tale scopo, **CONFINDUSTRIA BULGARIA** ha facoltà, qualora espressamente richiesto, di rappresentare le proprie Associate nei rapporti con qualsiasi Autorità, Amministrazione pubblica od Ente, anche comunitario o internazionale, nonché con le Organizzazioni economiche, pubbliche, sociali e culturali costituite. In tale contesto si afferma la volontà di realizzare la più ampia autonomia per l'effettiva tutela degli interessi imprenditoriali.

7.3. CONFINDUSTRIA BULGARIA persegue altresì lo scopo di favorire lo sviluppo ed il progresso dell'industria italiana in Bulgaria promuovendo nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo.

7.4. In particolare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** si propone di:

- a) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della Bulgaria e dell'Italia, e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo nazionale ed internazionale, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- b) favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà delle Associate, tra di loro e nei confronti di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, agevolando i contatti tra gli imprenditori e gli operatori economici italiani e le Autorità italiane e bulgare;
- c) fornire assistenza alle Associate, se richiesta, nelle materie di interesse aziendale;
- d) provvedere, con la collaborazione delle Associate, alla rilevazione ed all'accertamento di dati statistici riguardanti le attività economiche e commerciali per il più efficace conseguimento dei fini statutari;
- e) contribuire ad elaborare, con i competenti Organi, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per lo sviluppo imprenditoriale e promuovere l'adozione delle politiche economiche e industriali e i processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto competitivo della realtà produttiva bulgara;
- f) promuovere e curare dibattiti e convegni su temi economici, sociali e culturali di generale interesse, nonché la eventuale pubblicazione di periodici, riviste, monografie interessanti le attività economiche e commerciali, e provvedere all'informativa relativa ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;

- g) adoperarsi per la risoluzione, qualora richiesto, delle questioni e vertenze che insorgessero tra le Associate, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all'occorrenza, composizioni ed arbitrati;
- h) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, in cui la propria rappresentanza sia richiesta e di adoperarsi rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni per ottenerla in tutti gli organismi in cui si ravvisi l'opportunità di una presenza imprenditoriale;
- i) svolgere attività di beneficenza a favore di enti e organismi aventi finalità benefiche;
- j) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale degli Associati e compiere, infine, tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al perseguimento dei fini associativi.

Articolo 8 **Attività strumentali**

8.1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, in collaborazione con il Sistema Italia, si adopera per ricercare le migliori modalità di sostegno e collaborazione fra gli imprenditori ed operatori economici italiani e bulgari, nonché con gli altri soggetti eventualmente interessati nell'organizzazione e/o nel patrocinio di eventi o manifestazioni che siano finalizzate all'allargamento ed alla valorizzazione della presenza imprenditoriale italiana in Bulgaria.

8.2. Nell'ambito dei propri fini ideali, **CONFINDUSTRIA BULGARIA** si adopera a svolgere altre attività, permesse dalla legge, che sono collegate o affini alla propria attività principale.

CAPITOLO SECONDO **APPARTENENZA, DIRITTI E OBBLIGHI, QUOTE DEGLI ASSOCIATI** **EFFETTIVI.**

Articolo 9 **Requisiti di ammissibilità**

9.1. Associati effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** possono essere persone fisiche o giuridiche italiane che operino in Bulgaria oppure persone giuridiche bulgare aventi una partecipazione di persone fisiche o giuridiche italiane.

9.2. Possono essere Associati di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** persone fisiche o giuridiche non italiane (bulgare o di Paesi terzi) che rientrino in almeno una delle seguenti casistiche:

- a) professionisti o società di servizi e/o consulenza con una comprovata esperienza di proficua e fattiva collaborazione con imprese a partecipazione italiana operanti in Bulgaria;
- b) aziende commerciali che operino in Bulgaria in qualità di rappresentanti di aziende italiane, le quali manifestino esplicitamente la richiesta che la propria società rappresentante diventi socio effettivo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

9.3. Possono essere membri effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** anche i cittadini, le organizzazioni, gli istituti e le associazioni italiani, bulgari o di Paesi terzi, a condizione che esercitino un'attività che possa favorire gli obiettivi perseguiti da **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Articolo 10

Ammissione di associati effettivi

10.1. L'ammissione di nuovi Associati a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** avviene sulla base del giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo mediante delibera dello stesso, previa domanda scritta dell'interessato, nella quale costui dichiara di essere a conoscenza e di accettare i fini e lo Statuto di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, di contribuire alla loro realizzazione e di eseguire le decisioni degli organi d'amministrazione del medesimo; la domanda di ammissione va corredata dai relativi documenti accertanti l'adempimento delle condizioni di partecipazione, visti nell'articolo precedente.

10.2. L'ammissione può anche avvenire su invito da parte di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa.

10.3. Per quanto concerne l'appartenenza a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, sono membri, ove lo desiderino, tutti i partecipanti all'Assemblea Costitutiva.

10.4. Gli Associati effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** si possono distinguere per categorie su decisione e in conformita' ai criteri approvati dall'Assemblea generale. Gli Associati effettivi hanno pari diritti e obblighi, a prescindere dalla categoria, alla quale appartengono.

10.5. Tutti gli Associati vengono iscritti nel Registro degli Associati tenuto da **CONFINDUSTRIA BULGARIA**; tale registro certifica ufficialmente, ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stesso. In esso saranno riportati tutti i dati di identificazione della ditta, la data di iscrizione e la eventuale data di cessazione.

10.6. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l'impresa interessata potrà ricorrere ai Provvisori che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo, potranno chiedere al Consiglio Direttivo di prendere nuovamente in riesame la domanda.

10.7. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 11

Qualifica di Socio Onorario

11.1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale ha la facoltà di conferire la qualifica di Associato "onorario" a persone ed a enti che si siano resi benemeriti nel campo dei rapporti economici, finanziari e culturali tra la Bulgaria e l'Italia.

11.2. L'Associato onorario gode gli stessi diritti dell'Associato effettivo, salvo quello di voto, mentre non è tenuto a versare contributi.

Articolo 12

Diritti degli Associati

12.1. Ogni Associato effettivo (d'ora in poi "Associato") ha diritto:

- a) di eleggere ed essere eletto negli organi di amministrazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- b) di partecipare con il proprio voto alla formazione delle decisioni dell'Assemblea generale. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto ed alla rappresentanza di un massimo di una delega;
- c) di ricevere e richiedere informazioni, di controllare e di partecipare alle discussioni e valutazioni dell'attività svolta da **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e dagli Organi

- Efettivi di amministrazione dello stesso.
- d) di usufruire delle attività e dei servizi erogati di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
 - e) di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate da **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
 - f) di lasciare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** per propria volontà

Articolo 13 **Obblighi degli Associati**

13.1. L'adesione a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** comporta l'obbligo per ciascun Associato di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti Organi .

13.2. Ogni Associato ha l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto;
- b) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- c) partecipare attivamente alle attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- d) pagare le quote associative deliberate dall'Assemblea Generale non oltre 30 gg dalla data di scadenza, salvo comunicazione per mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo entro 30 gg prima della scadenza stessa. Per i nuovi ammessi, non oltre due mesi dalla data della comunicazione da parte di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** di avvenuta iscrizione;
- e) non svolgere attività e propaganda politica nell'ambito di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** o per suo tramite;
- f) non utilizzare la sua appartenenza a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** per scopi personali o che vanno contro lo Statuto.
- g) l'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e della lealtà imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

13.3. In caso di inadempienza di cui all'art.13.2 (a, d, e ed f), l'Associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità :

- a) ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
- b) censura scritta del Presidente;
- c) sospensione dei servizi, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) decadenza degli incarichi associativi ricoperti;
- e) espulsione deliberata secondo le modalità dell'art. 16.3.

13.4. Gli Associati si impegnano a fornire a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** i dati e le informazioni, di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nel loro interesse generale o nell'ambito delle attribuzioni dello stesso **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Articolo 14 **Quota associativa**

14.1.La definizione dell'ammontare della quota d'iscrizione e di quella associativa avviene annualmente su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea Generale.

Articolo 15 **Titolarità dei diritti e degli obblighi**

15.1. I diritti e gli obblighi del socio, inclusi quelli patrimoniali, sono intrasferibili e non possono trapassare a terzi in caso di morte o in caso di cessazione della partecipazione.

Articolo 16

Cessazione della qualità di Associato. Espulsione.

16.1. La partecipazione dell'Associato a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** cessa:

- a) Con comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) Con la morte o l'interdizione del socio;
- c) Con la cessazione della persona giuridica – socio di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- d) Con la cessazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- e) Con la decadenza del socio.

16.2. Ogni Associato può cessare la propria partecipazione a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** inviandone comunicazione scritta al Presidente ed al Consiglio Direttivo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro la prima seduta ordinaria.

16.3. Ogni membro che non rispetti le clausole dello Statuto, che per la propria condotta controproducente possa arrecare danno alle finalità ed all'immagine di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, può essere espulso da **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa su decisione del Consiglio Direttivo presa dai due terzi dei presenti, previo ascolto o lettura delle spiegazioni scritte dell'interessato.

16.4. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può presentare ricorso davanti all'Assemblea Generale di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

16.5. Con la decadenza dei requisiti visti nell'art. 9 del presente Statuto o il mancato pagamento della quota associativa per l'anno corrente e/o disinteressamento dall'attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, il socio può decadere da **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa. In tal caso la decadenza del socio viene deliberata con decisione del Consiglio Direttivo presa dai due terzi dei presenti, previo ascolto o lettura delle spiegazioni scritte dell'interessato.

16.6. La cessazione della qualità di Associato, salvo che per il caso di cui all'art. 16.1 (b–c), non esonera dall'obbligo del pagamento delle quote associative. In ogni caso i contributi associativi non sono restituibili.

16.7. Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e del sistema confederale.

CAPITOLO TERZO **I SOCI AGGREGATI.**

Articolo 17

Definizione e requisiti di ammissibilità dei soci aggregati

17.1. Al fine di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento dei rapporti economici tra imprenditoria italiana e bulgara, nonché di promuovere la conoscenza delle attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e delle sue Associate presso le imprese bulgare che operano con l'Italia, potranno aderire a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** in qualità di soci

aggregati anche persone fisiche e giuridiche operanti in Bulgaria, Italia o in Paesi terzi che non rispondano ai requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 9.1, 9.2 e 9.3, e abbiano elementi di affinità, strumentalità e/o raccordo economico con le associate di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

17.2. I soci aggregati hanno diritti limitati rispetto ai soci effettivi. I soci aggregati non possono eleggere ed essere eletti negli organi di amministrazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, e non hanno diritto di voto in occasione dell'Assemblea Generale.

17.3. Le imprese che hanno i requisiti per aderire a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** come soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati

17.4. Possono essere Soci aggregati di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** anche i cittadini, le organizzazioni, gli istituti e le associazioni italiani, bulgari o di Paesi terzi, che siano interessati a sviluppare la propria collaborazione con **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

17.5. Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Articolo 18 **Ammissione di soci aggregati**

18.1. L'ammissione dei Soci Aggregati a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** avviene sulla base del giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo mediante delibera dello stesso, previa domanda scritta dell'interessato, nella quale costui dichiara di essere a conoscenza e di accettare i fini e lo Statuto di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, di contribuire alla loro realizzazione e di eseguire le decisioni degli organi d'amministrazione del medesimo; la domanda di ammissione va corredata dai relativi documenti accertanti l'adempimento delle condizioni di partecipazione, visti nell'articolo precedente.

18.2. L'ammissione può anche avvenire su invito da parte di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa.

18.3. I Soci Aggregati vengono iscritti nel Registro dei Soci Aggregati tenuto da **CONFINDUSTRIA BULGARIA**; tale registro certifica ufficialmente, ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa. In esso saranno riportati tutti i dati di identificazione della ditta, la data di iscrizione e la eventuale data di cessazione.

18.4. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l'impresa interessata potrà ricorrere ai Provvisori che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo, potranno chiedere al Consiglio Direttivo di prendere nuovamente in riesame la domanda.

18.5. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 19 **Diritti dei Soci Aggregati**

19.1. Ogni Socio Aggregato ha diritto:

- a) di ricevere e richiedere informazioni sulla presenza italiana in Bulgaria e sulle attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- b) di ricevere il Registro degli Associati di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- c) di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate da **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- d) di usufruire di eventuali ulteriori servizi stabiliti dal Consiglio Direttivo con decisione votata dai due terzi dei presenti;

- e) di lasciare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** per propria volontà.

Articolo 20 **Obblighi dei Soci Aggregati**

20.1. L'adesione a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** comporta l'obbligo per ciascun Socio Aggregato di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti Organi .

20.2. Ogni Socio Aggregato ha l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto;
- b) pagare le quote associative deliberate dall'Assemblea Generale non oltre 30 gg dalla data di scadenza, salvo comunicazione per mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo entro 30 gg prima della scadenza stessa. Per i nuovi ammessi, non oltre due mesi dalla data della comunicazione da parte di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** di avvenuta adesione;
- c) non svolgere attività e propaganda politica nell'ambito di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** o per suo tramite;
- d) non utilizzare la sua adesione a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** per scopi personali o che vanno contro lo Statuto;
- e) l'attività dei Soci Aggregati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e della lealtà imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

20.3. In caso di inadempienza di cui all'art.20.2 (a, b, c, d), il Socio Aggregato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità :

- a) ammonizione verbale comunicata dal Presidente;
- b) censura scritta del Presidente;
- c) sospensione dei servizi, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) espulsione deliberata secondo le modalità dell'art. 23.3.

20.4. I Soci Aggregati si impegnano a fornire a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** i dati e le informazioni, di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nel loro interesse generale o nell'ambito delle attribuzioni della stessa **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Articolo 21 **Quota associativa dei Soci Aggregati**

21.1.La definizione dell'ammontare della quota d'iscrizione e di quella associativa dei Soci Aggregati avviene annualmente su proposta del Consiglio Direttivo e successiva delibera dell'Assemblea Generale.

Articolo 22 **Titolarità dei diritti e degli obblighi**

22.1. I diritti e gli obblighi del socio aggregato, inclusi quelli patrimoniali, sono intrasferibili e non possono trapassare a terzi in caso di morte o in caso di cessazione della partecipazione.

Articolo 23 **Cessazione della qualità di Socio Aggregato. Espulsione.**

23.1. La partecipazione del Socio Aggregato a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** cessa:

- a) Con comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo;

- b) Con la morte o l'interdizione del socio aggregato;
- c) Con la cessazione della persona giuridica – socio aggregato di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- d) Con la cessazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- e) Con la decadenza del socio aggregato.

23.2. Ogni socio aggregato può cessare la propria partecipazione a **CONFINDUSTRIA BULGARIA** inviandone comunicazione scritta al Presidente ed al Consiglio Direttivo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro la prima seduta ordinaria.

23.3. Ogni socio aggregato che non rispetti le clausole dello Statuto, che per la propria condotta controproducente possa arrecare danno alle finalità ed all'immagine di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, può essere espulso da **CONFINDUSTRIA BULGARIA** stessa su decisione del Consiglio Direttivo presa dai due terzi dei presenti, previo ascolto o lettura delle spiegazioni scritte dell'interessato.

23.4. La cessazione della qualità di Socio Aggregato, salvo che per il caso di cui all'art. 23.1 (b-c), non esonera dall'obbligo del pagamento delle quote associative. In ogni caso i contributi associativi non sono restituibili.

23.5. Con la risoluzione del rapporto associativo il Socio Aggregato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e del sistema confederale.

CAPITOLO QUARTO **ORGANI DI CONFINDUSTRIA BULGARIA.**

Articolo 24 **Organi Effettivi**

24.1. Gli Organi Effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Vicepresidenti;
- e) Il Tesoriere;
- f) L'Ufficio di Presidenza;
- g) I Rappresentanti Territoriali;
- h) I Rappresentanti Settoriali;
- i) Il Collegio dei Revisori Contabili;
- j) I Probiviri.

24.2. Gli organi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto.

A. L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 25 **Costituzione dell'Assemblea Generale**

25.1. L'Assemblea Generale è organo supremo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**. Essa è costituita da tutti gli Associati.

Articolo 26

Convocazione e validità dell'Assemblea Generale

26.1. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

26.2. L'Assemblea Generale può essere indetta dal Consiglio Direttivo su richiesta di un terzo dei soci. Nel caso, in cui il Consiglio Direttivo non convocasse l'Assemblea Generale entro 1 (un) mese dalla data di ricezione della richiesta, tale diritto spetta al Tribunale, previa richiesta dei soci interessati.

26.3. La convocazione dell'Assemblea Generale viene pubblicata, secondo legge, nella "Gazzetta Ufficiale" e viene esposta nella sede di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** almeno 7 giorni prima della data della seduta.

26.4. Nella convocazione vengono indicati l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

26.5. L'Assemblea Generale è regolare se partecipa almeno la metà dei soci.

26.6. Nel caso in cui i soci si presentassero in numero insufficiente, l'Assemblea sarà differita di 1 ora, mantenendo il medesimo Ordine del Giorno e sarà considerata regolare indipendentemente dal numero di presenti.

26.7. In sede di Assemblea è ammessa non più di una delega per ogni associato presente. Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

26.8. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente da lui delegato. Il Presidente dell'Assemblea Generale, prima dell'inizio della riunione, designa un segretario e due scrutatori.

26.9. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene stilato apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

26.10. I verbali delle sedute dell'Assemblea Generale sono custoditi presso la segreteria di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e possono essere visionati da tutti i soci.

Articolo 27

Competenze dell'Assemblea Generale

27.1. L'Assemblea Generale:

- a) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- b) elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente;
- c) elegge il Collegio dei Revisori Contabili;
- d) elegge i Proviviri;
- e) determina le strategie e gli obiettivi generali, nonché le direttive generali di azione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**
- f) approva e modifica lo Statuto;
- g) approva il bilancio;
- h) determina la quota di iscrizione e la quota associativa annuale;
- i) approva le relazioni periodiche ed il Rapporto Annuale sull'attività degli Organi Effettivi;
- j) su proposta del Consiglio Direttivo, destina le donazioni ricevute da **CONFINDUSTRIA BULGARIA** da persone e/o imprese italiane e bulgare ad enti ed organismi aventi finalità benefiche comprovate;
- k) esamina in sede di ricorso le decisioni adottate dagli organi effettivi di

CONFINDUSTRIA BULGARIA, che contrastano alla Legge, allo statuto o ad altre norme interne a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;

l) delibera la cessazione o la trasformazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;

j) delibera su altre questioni di sua competenza previste nello statuto.

Articolo 28

Votazioni dell'Assemblea Generale

28.1. Tutte le delibere dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, all'espulsione dei soci, allo scioglimento dell'associazione, alla fusione con altra organizzazione, che si prendono con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

28.2. Nessuna decisione relativa a questioni non incluse nell'Ordine del Giorno può essere considerata valida.

28.3. La votazione è palese, tranne nei casi riguardanti persone fisiche, che sarà segreta, così come sarà segreta nei casi decisi dall'Assemblea Generale.

28.4. L'Associato, per il quale sorgessero conflitti di interesse personale, non potrà partecipare alla votazione.

28.5. Non ha diritto al voto chi non ha pagato la quota associativa.

B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 29

Composizione

29.1. Il Consiglio Direttivo si compone di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea Generale con mandato di tre anni.

29.2. I membri del Consiglio Direttivo dovrebbero rappresentare le varie categorie di Associati.

29.3. I criteri per l'appartenenza degli Associati alle rispettive categorie e la quota della rappresentanza di queste categorie al Consiglio Direttivo vengono approvati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

Nomine

30.1. Il Consiglio Direttivo:

a) propone all'Assemblea Generale il Presidente;

b) elegge, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti;

c) elegge il Tesoriere;

d) elegge i Rappresentanti Territoriali e i Rappresentanti Settoriali;

e) elegge, su proposta del Presidente, tre membri dell'Ufficio di Presidenza;

f) almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, elegge, a scrutinio segreto e nell'ambito di una lista che sia composta da almeno quattro candidati, la Commissione di designazione, composta da tre membri scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Articolo 31

Competenze

31.1. In conformità allo Statuto e alle decisioni approvate dall'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo dirige, organizza e coordina l'attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** :

- a) delibera su tutte le questioni che non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale;
- b) esamina e approva programmi, piani di sviluppo e progetti speciali e prende le decisioni sulla partecipazione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** ad eventi pubblici che sono conformi agli obiettivi prefissi;
- c) procede a quegli accordi, con altre associazioni o enti, che stimerà opportuni in coerenza agli scopi associativi;
- d) esamina e approva le candidature dei nuovi soci;
- e) predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo ed è responsabile della gestione dei vari fondi; il Bilancio Consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- f) propone il volume della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale e le modalità della riscossione per la ratifica da parte dell'Assemblea;
- g) nomina, assume e licenzia, su proposta del Presidente, il Direttore ed altri componenti dell'Ufficio Operativo e ne coordina l'attività;
- h) delibera sull'espulsione e la cessazione dei diritti dei soci.
- i) delibera sull'istituzione di filiali o uffici di rappresentanza, ne governa l'attività e la chiusura;
- j) compie tutti gli atti attribuibili dal presente Statuto e dalla legge.

Articolo 32 Convocazione

32.1. Il Consiglio Direttivo viene indetto e presieduto dal Presidente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**. In caso di sua assenza il Consiglio Direttivo viene presieduto da uno dei due Vice Presidenti.

32.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi.

32.3. La convocazione viene fatta dal Presidente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** tramite invito scritto, spedito ad ogni componente almeno 7 (sette) giorni prima dalla data della seduta. Nell'invito, che può essere inviato per lettera, fax o mail, sono indicati la data, l'ora, l'ordine del giorno ed il luogo della seduta.

32.4. Il Consiglio Direttivo può essere indetto dal Presidente su richiesta di un terzo dei membri del medesimo. Nel caso, in cui il Presidente non convochi il Consiglio Direttivo entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta, tale diritto spetta a ciascuno dei membri interessati.

32.5. La seduta del Consiglio Direttivo è regolare, se ad essa partecipa almeno la metà più uno dei membri.

32.6. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali nel presente statuto è prevista una maggioranza qualificata. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

32.7. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile. Su richiesta di almeno uno dei Consiglieri, qualora vi siano gli strumenti necessari, è possibile la partecipazione alla riunione del Consiglio Direttivo in audio o videoconferenza.

32.8. Nella convocazione il Presidente specifica se la riunione del Consiglio Direttivo si svolge a porte chiuse o in seduta aperta. Nelle sedute aperte, sono invitati a partecipare tutti gli Organi Effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, nonché viene data comunicazione della riunione a tutti i Soci.

Articolo 33 **Dimissioni e Sfiducia**

33.1. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, qualora accettate dallo stesso, la carica resasi vacante viene immediatamente ricoperta dal primo dei non eletti, con la medesima scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo, e viene ratificato dalla prima Assemblea Generale.

33.2. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un suo membro per gravi motivi di incompatibilità, con decisione votata dai due terzi dei presenti. In tal caso la sostituzione del Consigliere sfiduciato verrebbe disposta dall'Assemblea Generale previa votazione *ad hoc*.

33.3. La stessa procedura viene applicata nei casi in cui qualsiasi dei Consiglieri sia nell'impossibilità di svolgere le proprie mansioni per un periodo superiore a sei mesi, ovvero in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Articolo 34 **Verbalizzazione**

34.1. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene stilato apposito verbale, firmato dal Presidente della riunione e dai segretari di riunione designati volta per volta.

34.2. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono custoditi presso la segreteria di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e possono essere visionati da tutti i soci.

C. IL PRESIDENTE

Articolo 35 **Mandato**

35.1. Il Presidente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** (d'ora in poi "PRESIDENTE") viene eletto su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale, appositamente convocata entro 12 mesi dalle elezioni del Consiglio Direttivo. Come previsto dalla legge, il Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

A tal fine la Commissione di designazione di cui all'articolo 30.1, esperita la consultazione degli imprenditori associati, sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e le eventuali candidature. Le decisioni della Commissione di designazione sono prese a maggioranza semplice. La Commissione ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio Direttivo tutte le candidature sostenute, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, da almeno il 15% dei voti assembleari, comprensive degli indirizzi generali e del programma di attività di ciascun candidato.

Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Direttivo individua il nominativo del Presidente designato da proporre al voto dell'Assemblea Generale. Qualora la proposta venga respinta dall'Assemblea Generale, va ripetuta la procedura di designazione.

35.2. Il Presidente resta in carica fino ad un massimo di tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. In ogni caso, il Presidente resta in carica sino al subentro del nuovo Presidente.

35.3. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 36 **Competenze**

36.1 Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** di fronte a terzi ed in giudizio; ed inoltre:

- a) dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati degli Organi associativi e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;
- b) propone al Consiglio Direttivo le designazioni e la risoluzione del rapporto di cui all'art. 31.1 (g) e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 37.1 e 39.1 ed esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo;
- c) attribuisce ai membri del Consiglio Direttivo deleghe specifiche;
- d) su proposta dell'Ufficio Operativo e previa approvazione dal Consiglio Direttivo, nomina e revoca eventuali incarichi a consulenti ed esperti non facenti parte del personale dipendente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, fissando i relativi compensi.

D. I VICE - PRESIDENTI

Articolo 37 **Nomina, competenze, mandato**

37.1. I due Vice-Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

37.2. Fra i due Vice-Presidenti viene nominato il Vice-Presidente Vicario.

37.3. I due Vice-Presidenti sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza

37.4. I Vice-Presidenti restano in carica fino ad un massimo di tre anni e possono essere riconfermati per un secondo triennio. In ogni caso, il loro mandato viene a decadere nel momento in cui entra in carica il nuovo Presidente.

37.5. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** nell'espletamento del suo mandato; ad essi potranno essere attribuite deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione dell'associazione.

E. II TESORIERE

Articolo 38 **Nomina, competenze, mandato**

38.1. Il Tesoriere di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri incaricati ed ha il compito di provvedere all'amministrazione delle entrate, delle spese e delle uscite, in relazione agli stanziamenti del bilancio approvato.

38.2. Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente, amministra i fondi comuni, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige il bilancio consuntivo e preventivo.

38.3. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo triennio.

F. L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 39

Nomina, competenze, mandato, convocazione

39.1. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da tre (3) membri eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, di cui almeno uno scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

39.2. L'Ufficio di Presidenza:

a) coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato e svolge tutti i compiti e le funzioni che gli siano demandati dal Consiglio Direttivo per dare attuazione alle direttive di massima dallo stesso Consiglio specificate e deliberate, nonché alla soluzione delle questioni di interesse generale concernenti le attività economiche e commerciali e l'azione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**;

b) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, stabilisce l'azione a breve termine di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo;

c) sottopone e formula proposte al Consiglio Direttivo sulle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e l'azione di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

39.3. L'Ufficio di Presidenza è periodicamente convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano di età presente.

L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà' dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Ufficio di Presidenza non e' delegabile. Per le votazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può far partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, associati aventi a suo giudizio particolare qualificazione sulle materie da trattare.

G. I RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

Articolo 40

Nomina, competenze, mandato

40.1. I Rappresentanti Territoriali di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sono nominati dal Consiglio Direttivo, con decisione votata dai due terzi dei presenti, tra gli Associati regolarmente iscritti a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**; essi dovranno rappresentare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** nelle aree geografiche di propria competenza. Tale carica e' compatibile con quella di consigliere.

40.2. La scelta delle aree geografiche in cui stabilire un Rappresentante Territoriale e' facolta' del Consiglio Direttivo, con decisione votata dai due terzi dei presenti.

40.3. Il Rappresentante Territoriale ha il compito di rappresentare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** presso le istituzioni ed il mondo imprenditoriale della zona di competenza. Inoltre, il Rappresentante Territoriale ha il compito di mantenere i contatti con e tra i soci di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** del territorio di propria competenza, e di trasmettere al Consiglio necessità, proposte e sollecitazioni provenienti dalle associate di tale area. Ai Rappresentanti Territoriali potranno essere attribuite deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione dell'associazione.

40.4. Il Rappresentante Territoriale ha facolta', previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di istituire a proprie spese una sede di rappresentanza di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

40.5. Il Rappresentante Territoriale dura in carica per un massimo di tre anni e non oltre lo scioglimento del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Rappresentante Regionale può essere riconfermato per un secondo mandato.

40.6. Il Consiglio Direttivo nomina tra i Rappresentanti Territoriali in carica un Coordinatore dei Rappresentanti Territoriale, il quale ha incarico di coordinare e supportare il lavoro dei propri colleghi, nonche' di riferire al Consiglio Direttivo.

40.7. Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato di un Rappresentante Territoriale a suo insindacabile giudizio, con decisione votata dai due terzi dei presenti.

40.8. I Rappresentanti Territoriali sono invitati alle sedute aperte del Consiglio Direttivo.

H. I RAPPRESENTANTI SETTORIALI

Articolo 41

Nomina, competenze, mandato

41.1. I Rappresentanti Settoriali di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** sono nominati dal Consiglio Direttivo, con decisione votata dai due terzi dei presenti, tra gli Associati regolarmente iscritti a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**; essi dovranno rappresentare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** nei settori di propria competenza. Tale carica e' compatibile con quella di consigliere.

41.2. La scelta dei settori per cui predisporre un Rappresentante Serritoriale e' facolta' del Consiglio Direttivo, con decisione votata dai due terzi dei presenti.

41.3. Il Rappresentante Settoriale ha il compito di rappresentare **CONFINDUSTRIA BULGARIA** presso le istituzioni ed il mondo imprenditoriale operanti nel settore di competenza. Inoltre, il Rappresentante Settoriale ha il compito di mantenere i contatti con e tra i soci di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** del settore di propria competenza, e di trasmettere al Consiglio necessità, proposte e sollecitazioni provenienti dalle associate operanti in tale campo di attivita'. Ai Rappresentanti Settoriali potranno essere attribuite deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione dell'associazione.

41.4. Il Rappresentante Settoriale ha facolta', previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di istituire a proprie spese una sede di rappresentanza di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

41.5. Il Rappresentante Settoriale dura in carica per un massimo di tre anni e non oltre lo scioglimento del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Rappresentante Settoriale può essere riconfermato per un secondo mandato.

41.6. Il Consiglio Direttivo nomina tra i Rappresentanti Settoriali in carica un Coordinatore dei Rappresentanti Settoriale, il quale ha incarico di coordinare e supportare il lavoro dei propri colleghi, nonche' di riferire al Consiglio Direttivo.

41.7. Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato di un Rappresentante Settoriale a suo insindacabile giudizio, con decisione votata dai due terzi dei presenti.

41.8. I Rappresentanti Settoriali sono invitati alle sedute aperte del Consiglio Direttivo.

H. IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Articolo 42

Nomina, competenze, mandato

42.1. Il Collegio dei Revisori contabili, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea Generale, in un anno diverso dall'elezione del Presidente.

42.2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero delle preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano d'età.

42.3. I Revisori sono un organo collegiale il cui mandato dura in carica tre anni e possono essere rinnovati nell'incarico.

42.4. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica interna a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

42.5. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento delle entrate e delle uscite di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** tenendone informato il Consiglio Direttivo e redige la relazione annuale sul rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea.

42.6. Il Collegio dei Revisori, composto dai tre membri effettivi, si riunisce almeno una volta ogni due mesi per le opportune verifiche. Il Collegio dei Revisori dei conti nomina il Presidente tra i suoi componenti effettivi, il quale ha il compito di convocare le riunioni tramite avviso scritto inviato via posta, oppure via fax o posta elettronica con ricevuta di conferma almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

42.7. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi comprese le dimissioni, venga a decadere dalla carica un Revisore effettivo, subentra, previa delibera del Collegio, il Revisore contabile supplente in ordine al numero dei voti conseguiti, con la medesima scadenza degli altri Revisori effettivi; in caso di parità subentra quello più anziano di età. L'Assemblea Generale ratifica la delibera del Collegio.

42.8. I Revisori effettivi sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

J. I PROBIVIRI

Articolo 43

Nomina, competenze, mandato

43.1. L'Assemblea Generale elegge, in un anno diverso dall'elezione del Presidente, a scrutinio segreto tre Probiviri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

43.2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di parità viene eletto quello più anziano d'età.

43.3. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

43.4. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

43.5. I Probiviri si riuniscono su richiesta del Consiglio Direttivo, di un organo effettivo di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**, di un associato, o in tutti i casi previsti dal presente Statuto. Le decisioni dei Probiviri vengono prese a maggioranza.

43.6. Ai Probiviri, ai sensi degli artt. 10.6 e 18.4, possono rivolgersi imprese la cui domanda di ammissione sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

43.7. Ai Probiviri puo' rivolgersi il Consiglio Direttivo per un parere consultivo sulla cessazione e sospensione dei diritti dei soci e sull'ammissione di un'impresa che faccia domanda di adesione all'Associazione, nonché per qualsiasi questione concernente i rapporti tra soci ed il rispetto del Codice etico confederale da parte delle imprese associate.

43.8. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi comprese le dimissioni, venga a decadere dalla carica un Probiviro, la carica resasi vacante viene immediatamente ricoperta dal primo dei non eletti, con la medesima scadenza degli altri Probiviri, e viene ratificato dalla prima Assemblea Generale.

43.9. I Probiviri sono invitati alle sedute aperte del Consiglio Direttivo.

CAPITOLO QUINTO **DISPOSIZIONE SULLE CARICHE**

Articolo 44 **Disposizioni sulle cariche**

44.1. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui all'articolo 43, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal "Registro delle imprese" di Confindustria Bulgaria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione e Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli investitori ed i dirigenti dell'impresa.

L'assunzione e la candidatura a cariche politiche è incompatibile con qualunque incarico associativo in applicazione delle norme stabilite in sede confederale.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai fini delle elezioni delle cariche di cui agli articoli 29, 42 e 43, almeno 90 gg prima dell'Assemblea generale il Presidente invita tutti i soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Si intendono rivestite per l'intero mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

CAPITOLO SESTO **STRUTTURA INTERNA.**

Articolo 45
Attività dell'Associazione

45.1. L'attività dell'Associazione si articola secondo l'organizzazione funzionale e le modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Articolo 46
Direttore

46.1. La Direzione degli Uffici di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli coadiuva la Presidenza e cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Effettivi secondo le istruzioni generali ricevute. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi effettivi di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

CAPITOLO SETTIMO
PATRIMONIO.

Articolo 47
Fonti di sostentamento e proprietà

47.1. **CONFINDUSTRIA BULGARIA** si sostiene attraverso:

- a) la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale;
- b) i conferimenti accessori, i sussidi, le donazioni, le sponsorizzazioni;
- c) i redditi provenienti dalla gestione e dei beni e dall'attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA**.

47.2. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 48
Spese e bilancio

48.1. Le spese per l'attività di **CONFINDUSTRIA BULGARIA** vengono sostenute in base al bilancio preventivo e consuntivo.

48.2. Su delibera dell'Assemblea Generale possono essere destinati dei fondi per opere di beneficenza, le cui fonti d'approvvigionamento e le modalità d'utilizzo sono stabilite con la delibera di costituzione e nel rispetto di quanto sopra specificato.

CAPITOLO OTTAVO
TIMBRO ED ARALDICA.

Articolo 49
Timbro ed araldica

49.1. CONFINDUSTRIA BULGARIA ha distintivo e timbro approvati dall'Assemblea Generale.

CAPITOLO NONO
NORMA TRANSITORIA.

Articolo 50
Disposizioni transitorie

50.1. Alla luce delle modifiche statutarie, la scadenza del mandato dell'attuale Presidente di Confindustria Bulgaria, eletto nel marzo 2011, viene fissata per il mese di ottobre 2013. La medesima disposizione si applica ai Vice Presidenti attualmente in carica.

50.2. Fino alle elezioni che si svolgeranno in concomitanza dell'Assemblea Generale dell'ottobre 2012, spetta al Consiglio Direttivo la nomina del Collegio dei Revisori Contabili e dei Proviviri.

CAPITOLO DECIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51
Disciplina di Rinvio

51.1. Per tutto quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti della Legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro e la legislazione bulgara in materia.

Articolo 52
Registrazione

52.1. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale tenutasi il 17 Novembre 2011 ed è stato presentato per la registrazione nel Registro delle associazioni non aventi scopo di lucro ai sensi dell'art 17 e succ. della Legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro.